





Oggetto: PNRR M2C1 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" - Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Opera 8182/B "Interventi di ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine - lotto 2". Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nonchè la direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di prevenzione incendi ai sensi degli artt. 225, co. 9 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 con applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e del D.L. 13/2023. Opera 8182/B.

CUP C25C23001070005 CIG A02265CC91

RISPOSTE A FAQ AGGIORNATO AL 23.11.2023

Quesito n. 1

Qualora il Concorrente abbia completato sia la progettazione sia la direzione lavori di una stessa opera, si richiede se tale servizio possa essere presentato per entrambi i sub-criteri A.1 "Servizio di progettazione" e A.2 "Servizio di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza e collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione" previsti da disciplinare per l'offerta tecnica.

Risposta al quesito n. 1

In risposta al quesito posto si conferma che in riferimento al criterio A il concorrente può presentare lo stesso servizio sia per il servizio di progettazione (sub criterio A1) sia per il servizio di DL (sub criterio A2) purché rispetti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara.

Quesito n. 2

Buongiorno,

in riferimento all'art 6 bis capo II punto a) del disciplinare, in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria e in particolare in riferimento al requisito inerente il fatturato globale, si richiede se la capogruppo, in caso di RTP, debba necessariamente possedere la quota maggioritaria del requisito o comunque proporzionata alle quote di partecipazione o se invece il requisito è soddisfatto dal RTP nel suo insieme indipendentemente da quale operatore lo soddisfa per la maggior parte.

Risposta a quesito n. 2

In riscontro al quesito formulato si conferma che è sufficiente che il raggruppamento possa dimostrare, nel suo complesso, il possesso del requisito del fatturato globale nei termini indicati in seno al disciplinare di gara.

Quesito n. 3

Buongiorno,

in riferimento all'art 6 bis capo III punto b) e punto c) del disciplinare, in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale e in particolare in riferimento all'elenco di servizi di ingegneria e architettura e ai servizi di punta , si richiede se per servizio "espletato nei tre anni precedenti" si intenda un servizio interamente svolto nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando o se siano ammissibili anche servizi ultimati nei tre anni precedenti o che abbiano visto almeno una fase progettuale o di DL interamente svolta nei tre anni precedenti.

Risposta a quesito n. 3

In riscontro al quesito posto si precisa che ai fini della qualificazione di cui l'art 6 bis del disciplinare di gara punto b) e punto c) il concorrente può presentare anche dei servizi che abbiano avuto conclusione nel triennio antecedente alla data di indizione della presente gara o che abbiano visto concludersi almeno una fase o di progettazione o di direzione lavori sempre nel triennio antecedente alla data di indizione della presente gara.

Risposta a quesito n. 4

Buongiorno,

con riferimento al gruppo di lavoro richiesto a pag. 23 del disciplinare di gara e in particolare alla figura di progettista esperto in materia di certificazione energetica degli edifici, si chiede conferma che tale ruolo possa essere ricoperto da un EGE.

Risposta a quesito n. 4

In merito alla figura del progettista esperto in materia di certificazione energetica degli edifici nel disciplinare di gara è richiesto che il professionista sia certificato ai sensi del d.P.R. 75/2013 ovvero il regolamento che definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 la figura dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è la figura professionale, certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339, che possiede le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente, quindi un profilo con competenze diverse da quelle richieste nel disciplinare di gara.

Pertanto si ribadisce che il progettista esperto in materia di certificazione energetica degli edifici debba essere un tecnico abilitato alla Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi del d.P.R. 75/2013.

Il RUP Dott. Ing. Renato Pesamosca (firmato digitalmente)